

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decreto n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

REGOLAMENTO SETTORE CALCIO 2009 -2010

ARTICOLO 1 tesseramenti

All'attività del gioco del calcio organizzata dall'AICS e gestita dalla COMMISSIONE CALCIO (CC) possono partecipare tutti coloro che sono regolarmente tesserati per l'anno in corso con una società sportiva regolarmente affiliata all'AICS. I dirigenti e gli atleti di ogni società sportiva devono essere in possesso della tessera AICS valida per l'anno in corso.

Sono ammessi atleti tesserati con altri enti o federazioni per il campionato 2008 – 2009 purché vengano tesserati entro il 31/12/2009; fermo restando che, dopo il tesseramento, gli stessi non potranno più giocare con altri enti o federazioni.

Nuovi tesseramenti si potranno eventualmente effettuare dopo la "regular season" e riguarderà solamente le squadre che parteciperanno al Trofeo Primavera. Si possono tesserare un massimo di tre giocatori che possono essere di qualsiasi ente o associazione ma per lo spirito amatoriale della nostra attività non di federazione. Gli stessi possono essere di altre squadre AICS che non partecipano a nessuna attività calcistica organizzata dall'AICS. Giocatori che hanno partecipato al torneo del sabato o all'attività del calcio a 5 rientrano nei tre che possono essere tesserati. Naturalmente se un giocatore è tesserato FIGC ma nell'anno in corso non è mai comparso in distinta in nessuna gara di federazione può regolarmente essere tesserato.

Le squadre la cui posizione in classifica le rende candidate a concorrere per l'acquisizione del titolo di campione provinciale nella fase finale non possono tesserare nessun giocatore e non possono rinunciare alla fase per disputare il trofeo Primavera.

La tessera AICS garantisce l'assicurazione contro gli infortuni a coloro che praticano lo sport organizzato dall'Associazione. La validità della tessera inizia alle ore 24 del giorno di emissione e scade 365 giorni dopo (validità anno solare). Per l'attività sportiva viene rilasciata una tessera specifica che deve sempre essere accompagnata dalla tessera di iscrizione all'AICS.

ARTICOLO 2 riconoscimento

La manifestazione sportiva, divisa in gironi in base alle squadre iscritte, è aperta agli atleti nati nell'anno 1992 e precedenti. Eventuali deroghe devono essere richieste alla Commissione Calcio la quale si riserva di autorizzarle o meno. In ogni caso non si accettano giocatori di età inferiore ai 16 anni. Per il tesseramento di eventuali minorenni è obbligatoria la delega dei genitori.

Al momento del riconoscimento, **oppure anche nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo**, l'arbitro può richiedere agli atleti o dirigenti un documento di riconoscimento, patente o carta d'identità, per verificare l'effettiva identità degli atleti o dirigenti. Per tale motivo tutti coloro che si trovano elencati sulla distinta gara devono avere, oltre al tesserino, anche un documento di identificazione da esibire solo su richiesta del direttore di gara. In caso di mancata presentazione, su richiesta dell'arbitro di un valido documento d'identificazione, **il giocatore o il dirigente che ne sarà sprovvisto non potrà scendere in campo o in panchina.**

Per le fasi finali e torneo primavera è obbligatorio che i tesserini siano presentati con il rispettivo documento di riconoscimento per ogni singolo giocatore.

ARTICOLO 3 attività

L'attività viene così articolata: la CC indicherà il termine di chiusura delle iscrizioni e darà indicazioni approssimative della data di inizio campionato.

Entro il termine di 15 gg, dalla chiusura delle iscrizioni, verranno pubblicati i gironi e nei 15 gg successivi i calendari.

Verrà indetta una riunione, divisa per gironi, nella quale si aggiusteranno eventuali concomitanze o sovrapposizioni.

Il campionato si svolgerà in 2 fasi;

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decreto n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

1) La prima fase prevede un campionato con girone di andata e ritorno. Nella predisposizione dei gironi, per quanto possibile, la CC rispetterà le richieste delle società riportate sul modulo d'iscrizione.

Il modulo d'iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e ben leggibile (stampatello).

Sono fondamentali il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail.

Al termine di ciascuna gara il risultato in campo prevede il seguente punteggio:

- 3 punti in caso di vittoria
- 1 punto in caso di pareggio
- 0 punti in caso di sconfitta

2) la seconda fase, detta anche fase finale, sarà definita prima del **31/01/2009**. la CC si riserva di valutare eventuali indicazioni delle società presenti nella riunione prevista prima del termine del girone di andata.

ARTICOLO 4 fase finale

Al termine del campionato viene prevista una fase finale la cui modalità di svolgimento verrà illustrata dalla CC, in una specifica riunione, discussa ed approvata da tutte le società iscritte.

Per definire, al termine del girone di ritorno, il passaggio alla fase finale del campionato di squadre a pari punteggio, si seguirà il seguente criterio:

- 1) classifica disciplina
- 2) risultati degli scontri diretti
- 3) differenza reti
- 4) il maggior numero di gol fatti

I gol delle gare vinte d'ufficio non vengono conteggiati in caso dell'opzione: differenza reti.

Per la fase finale le squadre devono disputare le gare in un campo regolare dotato di tutte le attrezzature necessarie.

Nella fase finale le ammonizioni vengono annullate; rimangono effettive le diffide e le squalifiche. Inoltre, nella fase finale, alla prima ammonizione si è in diffida; dopodiché la seconda ammonizione comporta una giornata di squalifica.

Fino ad ora la fase finale si è sempre svolta con gare di andata e ritorno, salvo diversa indicazione il regolamento per il passaggio alla fase successiva è il seguente:

"La regola dei gol fuori casa è un sistema utilizzato nel calcio che può essere utilizzato per decidere il vincitore nelle partite ad eliminazione diretta che prevedono l'andata e il ritorno. Con il metodo del doppio incontro (in casa e in trasferta) entrambe le squadre giocano una partita nel proprio stadio e il vincitore viene sancito sommando i due singoli risultati. Se la somma dei risultati, detto risultato aggregato, fosse un pareggio, il vincitore risulterebbe la squadra che ha segnato il maggior numero di gol in trasferta. Spesso viene detto che i gol in trasferta "valgono doppio": questa affermazione non è strettamente vera, ma spiega la regola e produce lo stesso risultato. Al termine della seconda partita, se il risultato fosse in parità e le due squadre avessero segnato lo stesso numero di gol in trasferta. Si procederebbe ai calci di rigore, che sanciranno il vincitore della doppia sfida".

ARTICOLO 5 sostituzioni

Il regolamento applicato sarà quello ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio con le seguenti eccezioni:

- Durata della gara: due tempi di 35 minuti ciascuno;
- Distinta di gara: massimo 18 giocatori in lista
- Numero di sostituzioni: illimitate;

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decreto n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

Per le sostituzioni si precisa quanto segue:

- un giocatore una volta sostituito può rientrare durante la stessa gara;
- un giocatore potrà prendere il posto di un altro in campo solo ed esclusivamente se presente al momento del riconoscimento prima dell'inizio della gara o, se non presente, può essere riconosciuto dall'arbitro prima dell'inizio del secondo tempo. A tal proposito si precisa che la distinta di gioco e le tessere personali devono essere presentate all'arbitro almeno 20 minuti prima dell'inizio della gara.
- la sostituzione di un giocatore in campo deve avvenire nella seguente modalità:
 - a) richiamare l'attenzione dell'arbitro tramite il Dirigente o il capitano della squadra;
 - b) a gioco fermo, e dopo l'autorizzazione dell'arbitro, **a centrocampo**, dovrà uscire per primo il giocatore sostituito e solo in seguito, dopo il riconoscimento da parte dell'arbitro, potrà entrare il giocatore sostituito;
- il portiere durante la gara potrà cambiarsi di ruolo con un proprio compagno una volta soltanto; tutti i giocatori che partecipano alla gara devono indossare il parastinchi.

ARTICOLO 6 panchina

Al fine di tutelare l'integrità fisica di giocatori, dirigenti ed arbitri è ammessa la presenza sia in panchina che nell'area adiacente agli spogliatoi del campo ai soli tesserati AICS. È responsabilità di entrambe le società di vigilare sulla corretta applicazione della suddetta norma.

Il dirigente addetto all'arbitro della squadra locale ha il compito di custodire, con completa responsabilità, le chiavi dello spogliatoio dell'arbitro designato a dirigere la gara; ,

ARTICOLO 7 posizione tesseramento irregolare

La CC ha il compito di verificare, con indagini personali o su segnalazione la regolare posizione degli atleti onde evitare che atleti tesserati con altri Enti o Federazioni, squalificati o comunque non autorizzati partecipino a gare di campionato AICS. In caso di accertata infrazione su quanto sopra scritto, la CC può multare la società sportiva fino ad un massimo di € 150.00. Inoltre la gara sarà data persa alla società incriminata con il punteggio di 0-3.

In caso di più gare disputate nelle condizioni descritte la CC può, oltre ai provvedimenti citati, incamerare la cauzione, penalizzare la squadra di uno o più punti in classifica, escludere la squadra dal campionato. Se l'esclusione della squadra si verifica nel girone di andata, le gare disputate vengono annullate. Se l'esclusione avviene nel girone di ritorno, vengono annullate solo le gare del girone di ritorno. Atleti che disputano gare pur essendo squalificati o con tesserino falsificato o che siano comparsi in distinta in campionati non indetti dall'AICS sono anch'essi soggetti ai provvedimenti disciplinari sopraccitati. Per tutta la durata della stagione sportiva tale irregolarità non cade in prescrizione ed è perseguibile d'ufficio.

ARTICOLO 8 tessere AICS

Tutte le società prima dell'inizio del campionato devono essere in possesso dei tesserini relativi per i propri dirigenti ed atleti. Per la stagione in corso si possono tesserare gli atleti entro il 31.12.2007. Dopo questa data ogni tesseramento verrà congelato salvo quanto riportato nell'art. 1.

ARTICOLO 9 spostamento gara

Tutte le società che partecipano all'attività del calcio organizzata dall'AICS devono essere in possesso di un campo da gioco giudicato regolare dalla CC. Le società devono comunicare alla CC, tramite modulo di iscrizione, ubicazione del campo ed orario di gioco che può essere anche infrasettimanale. Inoltre, sempre sul modulo di iscrizione devono essere riportate le eventuali concomitanze con altre squadre di calcio appartenenti ad altri Enti o Federazioni. Al modulo di iscrizione va allegato anche il calendario delle squadre con le quali si condividono gli impianti

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decreto n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

sportivi e relativi orari di gioco. In fase di allestimento dei calendari la CC indirà una riunione divisa per gironi nella quale le squadre concorderanno le eventuali concomitanze o sovrapposizioni. ***Gli assenti chiaramente non avranno voce in capitolo e dovranno adeguarsi alle soluzioni scelte dai presenti.***

Eventuali spostamenti gara effettuati durante la stagione sportiva devono essere comunicati alla CC, tramite fax o lettera o e-mail utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dell'AICS. Il modulo, scaricabile dal sito www.aicsvicenza.it, deve assolutamente essere compilato in ogni sua parte. Le gare rinviate devono essere recuperate entro 21 giorni dalla gara in calendario. Per questo motivo è opportuno, quando si rinvia una gara, già concordare la data del recupero. Le gare delle ultime tre giornate di campionato se rinviate devono essere recuperate entro la gara successiva per evitare strategie inopportune. Nessuna gara può essere recuperata dopo la data dell'ultima gara di calendario. Le gare non recuperate saranno date perse alla squadra che ne ha causato lo spostamento. In ogni caso nessuna gara del turno di andata può essere recuperata dopo l'inizio del turno di ritorno.

La squadra che chiede il rinvio o lo spostamento della gara e che dovesse dimenticarsi di avvisare la Commissione Calcio verrà sanzionata con un'ammenda fino ad un massimo di € 100,00.

ARTICOLO 10 rinuncia gara

La società che rinuncia alla gara o che non si presenta in campo entro il tempo di attesa di **35 minuti (salvo orario particolare tempo di attesa 15 minuti)** subisce la perdita dell'incontro e viene multata fino ad un massimo di € 100,00 e, in caso di recidività, può venire penalizzata di 1(uno) punto in classifica. La squadra che rinuncia per 3(tre) volte, anche non consecutive, alle gare, verrà automaticamente esclusa dal torneo e verrà applicato quanto previsto dall'art. 7.

ARTICOLO 11 comunicato ufficiale

L'AICS si impegna di inviare settimanalmente un comunicato ufficiale (tramite e-mail agli indirizzi che tutte le squadre dovranno comunicare al momento dell'iscrizione) che informi tutte le società dei risultati, dei provvedimenti disciplinari e delle iniziative relative all'attività del calcio. Solo il comunicato ufficiale conferma gli accordi intercorsi fra le società e la Commissione Calcio. Anche i provvedimenti disciplinari vengono resi effettivi solamente dopo la pubblicazione sul comunicato ufficiale. Le squalifiche devono essere scontate dalla prima gara successiva alla pubblicazione sul comunicato ufficiale. Se per disguidi o altro impedimento il comunicato settimanale non dovesse giungere a destinazione, ogni società ha il dovere di informarsi presso la segreteria dell'AICS delle notizie utili per proseguire l'attività senza intoppi. Non si accettano giustificazioni della mancata conoscenza di informazioni per non avere ricevuto il comunicato. Sul modulo d'iscrizione viene chiesto di specificare un indirizzo e-mail. Sul sito www.aicsvicenza.it c'è sempre la possibilità di consultare il comunicato ufficiale. Tutte le comunicazioni effettuate tramite l'indirizzo calcio@aicsvicenza.it sono da considerarsi comunicazioni ufficiali.

ARTICOLO 12 gara

Le gare rispetteranno questi requisiti:

- 1) Si disputeranno con qualsiasi tempo, solo l'arbitro deciderà sull'eventuale impraticabilità del campo o meno; in caso di evidente impraticabilità del campo, la squadra di casa deve avvisare la squadra avversaria e la CC. La CC si riserverà di verificare l'effettiva impraticabilità del campo. In caso di accertata falsa dichiarazione di impraticabilità del campo la squadra che ne è la causa verrà

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decreto n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

penalizzata con la perdita dell'incontro con il peggior punteggio di 0-3 e l'ammenda di € 100,00

- 2) Per le gare non disputate o sospese per impraticabilità di campo o per motivi diversi da quelli disciplinari, le due società dovranno accordarsi per recuperare la gara entro i 21 gg successivi alla data di calendario. In caso di mancato accordo, la CC deciderà il giorno e l'ora e il luogo del recupero e, se la gara è stata rinviata su richiesta o per causa di una delle due squadre, eventuali oneri vengono addebitati alla squadra che è stata causa dello spostamento o del rinvio.
E' acclarato che la squadra che chiede il rinvio o lo spostamento, indipendentemente dalla causa, dovrà rispettare le esigenze della squadra avversaria. In caso di mancato recupero di una gara rinviata, alla squadra che ne ha causato il rinvio verrà assegnata la perdita dell'incontro. In caso di mancata documentazione che accerti la causa del rinvio la gara sarà data persa alla squadra che doveva disputare l'incontro in casa.
- 3) Il risultato viene omologato solo ed esclusivamente dalla CC con la pubblicazione sul comunicato ufficiale; tutti i provvedimenti disciplinari adottati ma non apparsi nel comunicato ufficiale, non dovranno essere presi in considerazione
- 4) La società ospitante ha il dovere di provvedere affinché tutte le attrezzature, palloni (3), reti, segnatura campo, bandierine agli angoli del campo, seconda muta di maglie, spogliatoi forniti di acqua calda, siano in ordine e funzionanti. Su segnalazione la CC verificherà la funzionalità delle attrezzature sanzionando eventuali mancanze con un'ammenda fino ad un massimo di € 100,00.
- 5) Tutte le gare devono essere disputate con la presenza dei guardialinee di parte, a meno che non venga designata la terna arbitrale.
- 6) La società che richiede l'inversione del campo di gioco, si accollerà tutte le eventuali spese.
- 7) Ogni difficoltà che comporti l'impraticabilità dal campo, lo spostamento gara o d'orario o altra situazione che possa ritardare l'inizio della gara, lo spostamento o la rinuncia della stessa deve essere comunicata alla squadra avversaria e alla Commissione Calcio tempestivamente.
- 8) Gli spostamenti gara, sia di orario che di giorno, effettuati all'ultimo minuto sono passibili di provvedimenti disciplinari relativi al disagio che procurano alla squadra avversaria e alla Commissione Calcio.

ARTICOLO 13 *provvedimenti società*

Le società che si rendono colpevoli della violazione del presente regolamento o che con atti o parole offendono l'essere umano o lo spirito sportivo del gioco, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti commessi:

- a) richiamo
- b) ammenda fino ad un massimo di € 100,00.
- c) Ammenda con diffida;
- d) Esclusione dal campionato della società nei casi più gravi;

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decret o n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

ARTICOLO 14 provvedimenti dirigenti

I dirigenti, i soci di associazione e i tesserati che si rendono responsabili della violazione del presente regolamento o che con atti o parole offendono l'essere umano o lo spirito sportivo del gioco, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) richiamo
- b) ammenda fino ad un massimo di € 100,00
- c) ammenda con diffida
- d) inibizione a tempo determinato
- e) inibizione a tempo indeterminato

ARTICOLO 15 provvedimenti atleti

I giocatori/atleti che si rendono responsabili della violazione del presente regolamento o che con atti o parole offendono l'essere umano o lo spirito sportivo del gioco, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:

- a) richiamo
- b) diffida
- c) ammenda con diffida
- d) squalifica a tempo determinato
- e) squalifica a tempo indeterminato

In caso di infrazioni tecniche/disciplinari da parte dei giocatori (anche di diversa natura) i provvedimenti saranno così applicati:

- diffida, dopo due cartellini gialli
- squalifica per 1 gg dopo tre cartellini gialli o per espulsione dal terreno di gioco per doppia ammonizione o per espulsione diretta per casi non gravi.
- Squalifica per due o più giornate in seguito a espulsione dal terreno di gioco per vari gravi motivi.

La CC si riserva, in casi gravi, di applicare ulteriori provvedimenti disciplinari.

Eventuali espulsioni durante la gara non annullano le ammonizioni accumulate e registrate presso la CC.

ARTICOLO 16 reclamo

I reclami per essere considerati validi devono essere::

- a) Anticipati alla CC, via fax o e-mail entro le 24 ore successive alla gara.
- b) Siano presentati alla CC, presso la sede AICS di Vicenza entro le 48 ore dalla data di effettuazione della gara accompagnati dalla somma di € 50,00, o da ricevuta del versamento effettuato che verrà restituita alla società nel caso in cui il ricorso venga accettato. Deve essere allegata anche la documentazione che attesti che il reclamo per conoscenza sia stato inviato alla squadra avversaria.
- c) Una copia del reclamo deve essere inviata alla squadra avversaria a mezzo fax o e-mail e la cui ricevuta deve essere allegata al reclamo stesso presentato alla CC.
- d) Eventuali proteste, osservazioni, reclami riguardanti il regolare svolgimento della gara dovranno essere tassativamente presentate per iscritto (tramite lettera, fax o e-mail) e inviate all'attenzione della CC Aics; si avvisa che non verranno presi in considerazione i reclami o le rimostranze che non seguano la procedura sopra descritta.

Ogni reclamo deve specificare dettagliatamente cosa la società intende contestare ed ogni altra documentazione che possa essere utile per la decisione dei provvedimenti finali. Gli esposti giunti alla CC privi dei requisiti richiesti non verranno presi in considerazione. Reclami riferiti a decisioni tecniche arbitrali non sono ammessi. La CC si riserva di convocare in sede AICS gli interessati per eventuali chiarimenti.

Comitato Provinciale Vicenza

Ente con finalità assistenziali (Decreto Ministero dell'Interno del 22.10.1975 n°10.13014/12000 A (62) e ammesso ai benefici dell'Art. 20 del D.P.R. 26.11.72 n°640, con decreto n°10.671/12000 A (62 – Ente di Promozione Sporti va riconosciuto dal C.O.N.I., ai sensi dell'Art. 31 del D.P.R. 530/1974).

In ogni caso la CC in presenza di gravi scorrettezze e di documentati illeciti sportivi si riserva d'ufficio la possibilità di aprire delle indagini. Le decisioni assunte dalla CC sono insindacabili ed inappellabili.

ARTICOLO 17 visita medica

Tutti i giocatori devono essere sottoposti, a cura delle società, a visita medico - sportiva agonistica come previsto dalla legislazione vigente in materia; l'AICS e la CC declinano ogni responsabilità per gli infortuni o danni causati a giocatori, a terzi e o a cose, che si verificassero prima, durante o dopo lo svolgimento della gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del cartellino AICS specifico. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento della FIGC.

ARTICOLO 18 abbigliamento

Per problemi assicurativi tutti i giocatori sono obbligati a scendere in campo indossando i parastinchi e togliendo eventuali monili tipo orecchini, braccialetti anelli con motivi in rilievo, piercing ecc. ecc...

In caso di inadempienza all'articolo presente al giocatore non sarà consentito di partecipare alla gara.

ARTICOLO 19 orari gare

Gli orari ufficiali gara sono il sabato ore 14,30 e la domenica ore 10,00 (tempo di attesa 35 minuti), tutti gli altri orari sono orari particolari ed il tempo di attesa è di 15 minuti

Nel sito www.aicsvicenza.it troverete tutta la documentazione gli stampati necessari per la gestione dell'attività.